

Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

N.R.G. 179/2018 Pre-fallimentare.

+ 505/2018 Pre- fallimentare

16/19  
 N. 18/19 R.F.  
 N. 18/19 SENT.  
 N. / C.C.  
 CEDN. 315/19



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE  
 SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale composto da

Dott.ssa Silvia Governatori	Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo	Giudice
Dott. Cristian Soccia	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei procedimenti iscritti ai 179/2018 e 505/2018 Ruolo pre-fallimentare, per la dichiarazione di fallimento della società BG SERVICES – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (già BITGRAIL S.R.L.), con sede in Signa (FI), Via Roma n. 325.

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 26.4.2018 Eirik Ulversøy ha chiesto dichiararsi il fallimento della società in epigrafe, esponendo:

- che il sig. Francesco FIRANO, dapprima mediante l'impresa individuale "WebCoin" e, successivamente, con la società BitGrail s.r.l., oggi BG Services s.r.l., ha realizzato e gestito il software e il sito internet [www.bitgrail.com](http://www.bitgrail.com) ("BitGrail.com"), piattaforma c.d. *exchange online* di scambio e deposito di criptovalute, tra le quali anche quelle denominate "Nano" o XRB (oltre che i più noti "Bitcoin");



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

- che l'istante, previa iscrizione sulla piattaforma, deteneva un *wallet* (portafoglio) di criptovalute, contenente Nano e Bitcoin;
  - che nelle date del 12.1.2018 e del 28.1.2018 il gestore del sito ha, dapprima temporaneamente, poi definitivamente, bloccato la possibilità per gli utenti di prelevare le proprie criptovalute, poiché aveva riscontrato un ammanco di circa 17 milioni di Nano appartenenti agli utenti dell'*exchange*, pari all'80% del totale depositati sulla piattaforma;
  - che il gestore ha successivamente comunicato che il rimanente 20% delle criptovalute era a disposizione degli utenti, e che gli stessi potevano riottenerle previa rinuncia ad azioni legali nei confronti di BitGrail, e previa adesione a un piano di rientro;
  - che, nel frattempo, la notizia dell'ammanco dei Nano era stata riportata dagli organi di stampa, i quali avevano sollevato dubbi sulla ricostruzione dei fatti operata dal Firano, rilevando come le transazioni fraudolente fossero avvenute in realtà alcuni mesi prima dall'annuncio del gestore (e, in particolare, nell'ottobre 2017);
  - che il 14.3.2018 BitGrail ha reso visibili sul *balance* (il saldo dei vari conti) degli utenti solo il 20% dei Nano dovuti, offrendo al posto dei Nano sottratti una nuova criptovaluta generata dalla stessa BitGrail e chiamata "BitGrail Shares", la cui titolarità sarebbe stata attribuita agli utenti se questi avessero accettato l'accordo transattivo proposto dal Firano, che prevedeva la rinuncia alla restituzione dell'80% dei propri Nano sottratti dai rispettivi *wallet* e il riacquisto mensile da parte di BitGrail delle BitGrail Shares a un tasso di cambio prefissato, con pagamento in BitCoin;
  - che il 20.4.2018 il gestore ha modificato la proposta di piano di rientro che, nella nuova versione, ha comunque previsto il rimborso parziale dei Nano sottratti attraverso la devoluzione, il primo giorno di ogni mese, del 50% degli incassi delle *fee* di *trading* del mese precedente;
  - che il creditore istante al momento del blocco (9.2.2018) aveva nel proprio *wallet*, oltre a 421 Bitcoin Cash, 437.095 Nano (pari a quella data a circa 4,23 milioni di euro) mentre, a seguito dell'ammanco, si era ritrovato con solo 98.763 Nano, paria circa € 869.114.
- tanto esposto, il ricorrente ha rilevato che sussisteva lo stato di insolvenza della società debitrice, che si era resa cessionaria dell'azienda prima esercitata in forma individuale dal



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

Firano con la ditta WebCoin (cancellata dal registro delle imprese in data 21.2.2018), di cui pure era stato richiesto il fallimento con separato ricorso.

Previa richiesta del creditore istante, il 2.5.2018 il tribunale *inaudita altera parte* ha ordinato a BG Services s.r.l. di bloccare la piattaforma [www.bitgrail.com](http://www.bitgrail.com) con oscuramento del sito, nonché disposto il sequestro del patrimonio dell'impresa debitrice, nominando quale curatore speciale della piattaforma e custode del patrimonio l'Avv. Tommaso Ariani e quale suo coadiutore il dott. Paolo Del Checco, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 16.5.2018.

Con atto depositato il 14.5.2018 sono intervenuti nel procedimento prefallimentare i sig.ri Daniel Folie, Paride Novi e Benson Wong, nella loro qualità di creditori di BitGrail, chiedendo anch'essi il fallimento della società.

È intervenuto nella presente procedura, per la conferma dei provvedimenti urgenti assunti *ex art. 15, comma 8, L.F.*, anche l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nelle persone dei Sostituti Procuratori dott. Fabio Di Vizio e dott. Sandro Cutrignelli.

Con decreto reso il 16.5.2018 previa regolare istaurazione del contraddittorio, il Tribunale ha integralmente confermato i provvedimenti urgenti già emessi.

Con memoria del 5.6.2018 si è costituita la società BG SERVICES S.R.L. Previo *excursus* sulla natura della criptovaluta e sulla normativa di riferimento, l'impresa debitrice ha esposto:

- che il contratto tra l'*exchanger* e i clienti prevedeva una serie di servizi, funzionali a consentire lo scambio la compravendita e la conservazione, solo in via residuale, di diverse tipologie di valute virtuali, tra cui i Nano, e che alcuna facoltà di utilizzo delle somme depositate dagli utenti era riconosciuta al gestore della piattaforma;
- che la società doveva inquadrarsi nell'ambito dei "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale" come definiti dal d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017, con il solo obbligo di iscriversi nella sezione speciale del registro OAM (Organismo Agenti e Mediatori) una volta che fosse stato istituito;
- che la criptovaluta Nano, sviluppata negli USA da un gruppo di persone detto "Dev Team" o "Team Nano" era caratterizzata da specificità e innovatività nelle sue caratteristiche tecnico-informatiche (c.d. bassa latenza) e nella sua struttura (non tradizionale *blockchain* ma c.d. "Block-lattice"), con conseguente profilo di rischio maggiore rispetto alle altre criptovalute;



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

- che il Firano nel mese di febbraio 2018 ha scoperto una serie di ammanchi di criptomoneta a causa di prelievi indebiti (c.d. "doppi prelievi"), per circa 17 milioni di Nano, di utenti che avevano sfruttato la vulnerabilità del software Nano;
- che le falle del software, prima negate dagli sviluppatori, sono state poi di fatto riconosciute dagli stessi.

In diritto la resistente ha eccepito l'insussistenza dei requisiti soggettivo ex art. 1, comma 2, L.F. e oggettivo per la dichiarazione di fallimento, sottolineando come non poteva considerarsi debitrice del controvalore della criptovaluta sottratta, che transitava sulla piattaforma a titolo di deposito regolare e non, come ha sostenuto il creditore istante, irregolare.

Secondo la tesi difensiva, la BG e il Firano avrebbero posto in essere tutte le misure richieste dall'ordinaria diligenza, dovendosi ricondurre la responsabilità dell'ammanco agli sviluppatori del Nano Team, posto che le criptovalute erano state prelevate sfruttando le vulnerabilità del nodo Nano, tant'è che gli sviluppatori, a seguito della denuncia del Firano, rilasciarono una versione aggiornata del software per ovviare ai problemi riscontrati.

L'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, intervenuto nel presente giudizio, ha chiesto dichiararsi il fallimento dell'impresa in epigrafe, evidenziando:

- che l'ammanco di Nano doveva farsi risalire al mese di ottobre 2017, quando l'attività d'impresa era svolta in forma individuale e si era verificato non sui *wallet* "privati" degli utenti, ma sul *wallet* o account comune, non accessibile ai fruitori della piattaforma;
- che la società fallenda era comunque responsabile, essendosi verificato il passaggio, seppur senza atti formali, dell'attività aziendale dall'impresa individuale - oggi cancellata - a quella societaria;
- che la criptovaluta transitava sull'*exchange* sotto il controllo del gestore, senza la possibilità di stabilire quali singole valute facessero capo ai singoli utenti, con la conseguenza che le stesse dovevano considerarsi come cose fungibili.

In diritto l'Ufficio della Procura ha rilevato come, sussistendo un'obbligazione di custodia in capo al gestore, e pur a voler considerare il deposito come regolare, BG Services non aveva comunque provveduto alla tempestiva denuncia ex art. 1780 c.c.; che la perdita delle *res* doveva imputarsi al gestore stesso, che non aveva adottato tutte le misure idonee a prevenire la sottrazione della criptovaluta.



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

Infine, con ricorso depositato il 13.11.2018 anche la società TECHNANO PTY LTD ha chiesto dichiararsi il fallimento della BG Services s.r.l., allegando di essere creditore della stessa, per la mancata restituzione di criptovaluta XRB – Nano del controvalore di oltre € 1.300.000,00.

All'esito della comparizione delle parti e dell'emissione dei provvedimenti urgenti ex art. 15, comma 8, L.F., è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con nomina del dott. Paolo Dal Checco, che, previa concessione di proroga, ha depositato la relazione nel termine stabilito.

All'udienza dell'11.12.2018, previa riunione dei fascicoli, le parti hanno discusso la causa, e il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio per la decisione.

\*\*\*\*\*

### **1) Competenza e titolarità dell'impresa**

Preliminarmente, va rilevato come sussista la competenza territoriale del tribunale adito, avendo la società sede in Signa (FI), e sia accertata la natura commerciale dell'impresa, avente ad oggetto,

Ancora in via preliminare, deve rilevarsi come risulti pacifico che alla data dell'istanza di fallimento la piattaforma [www.bitgrail.com](http://www.bitgrail.com) fosse gestita dalla società BG Services s.r.l, già BitGrail s.r.l., costituita l'8.1.2018, di cui il sig. Francesco Firano è amministratore e socio di maggioranza (proprietario dell'85% delle quote).

È la stessa resistente ad addurre tale circostanza, giustificando il passaggio della gestione dell'impresa da individuale (WebCoin di Firano Francesco) a societaria a causa della sempre più elevata complessità dell'attività, con l'aumento del numero di transazioni sulla piattaforma e con la crescita dell'entità degli scambi giornalieri.

### **2) Definizione di criptovaluta e suo inquadramento giuridico**

Venendo al merito, al fine di verificare il superamento delle soglie di fallibilità e lo stato di insolvenza e, in generale, per meglio comprendere la vicenda sottoposta all'attenzione del tribunale, appare opportuno inquadrare giuridicamente il sistema delle c.d. criptovalute, e in particolare la natura (materiale e giuridica) delle stesse, sulla base della legislazione vigente, della dottrina e della giurisprudenza in materia, consapevoli che l'analisi dovrà costantemente adattare gli istituti giuridici dell'ordinamento alla peculiarità della fattispecie, che presenta indubbi aspetti di complessità, derivanti dall'assoluta novità dello strumento (che invero solo di recente è stato oggetto di attenzione del legislatore, delle autorità di vigilanza e della giurisprudenza, anche comunitaria), e dalla necessaria preventiva conoscenza di nozioni



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

tecnico-specialistiche di tipo informatico, che si intersecano inevitabilmente con gli aspetti giuridici.

Sotto il profilo tecnico, in via di assoluta semplificazione e prendendo spunto dagli studi in materia e dalle definizioni comuni, la criptovaluta è la rappresentazione informatica di un valore, decentralizzata e digitale la cui implementazione si basa sui principi della crittografia per convalidare le transazioni e la generazione di moneta in sé.

Le criptovalute vengono implementate su reti i cui nodi sono computer di utenti disseminati in tutto il globo. Su questi computer vengono eseguiti appositi programmi che svolgono funzioni di "portamonete" (o "portavalori digitali"), senza controlli di autorità centrali, avvenendo le transazioni e il rilascio collettivamente e in rete.

Il controllo decentralizzato di ciascuna criptovaluta funziona attraverso una tecnologia di contabilità generalizzata, una catena di blocchi o *blockchain*, che funge da database delle operazioni, come libro mastro distribuito, generalmente gestita da una rete *peer-to-peer* che aderisce collettivamente a un protocollo per la convalida di nuovi blocchi.

Una volta registrati con un particolare sistema di marcatura temporale (*timestamping*), i dati in un dato blocco non possono essere modificati retroattivamente senza la modifica di tutti i blocchi successivi, il che richiede la collusione della maggioranza della rete.

Il sistema sopra (sommariamente) delineato, in sostanza, fa sì che la criptovaluta possa essere "conciata" da qualunque utente e sia sfruttabile per compiere operazioni di scambio, possibili grazie ad un software open source e ad una rete *peer to peer*.

Sotto il profilo normativo, poi, va rilevato come di recente il legislatore nazionale abbia dato - seppur nell'ambito delle disposizioni dettate per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - una definizione di criptovaluta.

Con il d.lgs. 90/2017 infatti, che attualizza la direttiva UE n. 2015/849, modificando le definizioni dell'art. 1, comma 2, della legge antiriciclaggio, è introdotta con la lettera qq) la nozione di valuta virtuale, definita come «*la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*»; il decreto poi fornisce anche una definizione dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, vale a dire «*ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo*



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

*professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale».*

Le criptovalute, dunque, possono essere considerate "beni" ai sensi dell'art. 810 c.c., in quanto oggetto di diritti, come riconosciuto oramai dallo stesso legislatore nazionale, che la considera anche, ma non solo, come mezzo di scambio, evidentemente in un sistema pattizio e non regolamentato, in cui i soggetti che vi partecipano, accettano – esclusivamente in via volontaria – tale funzione, con tutti i rischi che vi conseguono e derivanti dal non rappresentare la criptovaluta moneta legale o virtuale (in altre parole, non vi è alcun obbligo giuridico dei partecipanti al "microsistema" di accettare pagamenti di beni o servizi con criptovaluta).

Ancora, e questa volta sotto il profilo fiscale, la criptovaluta è stata presa in considerazione dalla Corte di Giustizia Europea (causa C-264/14, pronuncia del 22.10.2015), la quale ha riconosciuto che un'operazione di cambio di valuta tradizionale contro criptovalute e viceversa, compiute mediante pagamento della differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall'operatore ai propri clienti, costituisce, ai fini Iva, una prestazione di servizio a titolo oneroso

Ferma la considerazione come mezzo di scambio, va rilevato che la criptovaluta, rappresentando in buona sostanza la digitalizzazione di un valore, per ciò solo negoziabile, può essere utilizzata anche ad altri scopi, come quello speculativo: i soggetti che accettano *transazioni* (da intendersi in senso ampio di operazioni di scambio/pagamento) in criptovaluta, o tra criptovalute di tipo diverso, possono ben sperare che la criptovaluta aumenti di valore quando è in loro possesso, per poi cambiarla in moneta reale (da un soggetto che sia disposto a fare tale scambio) e lucrando sulla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, e cioè tra quanto inizialmente "investito" e quanto "ricavato" alla fine dell'operazione.

### **3) Rapporti piattaforma – utenti e natura del deposito di criptovaluta**

Venendo al caso di specie, come sopra accennato, ai fini della dichiarazione di fallimento occorre verificare la ricorrenza in capo all'impresa debitrice dei presupposti soggettivi (superamento dei limiti dimensionali ex art. 1, comma 2, L.F.) e dello stato di insolvenza.

È dunque assolutamente dirimente comprendere la natura giuridica dei rapporti tra piattaforma e utenti: da come voglia inquadrarsi la stessa, infatti, discendono una serie di



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

conseguenze, diametralmente opposte, che portano, a seconda della tesi a cui si voglia aderire, alla mancanza o alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

La resistente ha dedotto, invero, che la società ha gestito la piattaforma di scambio solo per pochi giorni, dall'8 gennaio al 12 febbraio 2018, data nella quale il Firano avrebbe scoperto l'ammancio di Nano (avvenuto l'8 febbraio) e denunciato il fatto all'Autorità Giudiziaria; a seguito della scoperta la società aveva infatti cautelativamente bloccato l'operatività della piattaforma, a tutela degli utenti.

Sarebbero poi seguiti mesi ove la società ha tenuto contatti con gli utenti e con le autorità di vigilanza, fino alla decisione di riaprire la piattaforma, rimasta tuttavia priva di esito a causa dell'intervento del tribunale.

Da un lato, poi, i creditori istanti e l'Ufficio del Pubblico Ministero hanno sottolineato la natura fungibile della bene-criptovaluta Nano, e la configurabilità del rapporto tra utente e piattaforma come deposito irregolare, con conseguente acquisto della proprietà delle criptovalute da parte del gestore e insorgenza dell'obbligo di restituirne altrettante della stessa specie, obbligo che, all'evidenza, la società non può rispettare, vista la sottrazione dell'80% dei Nano depositati sulla piattaforma. Ad ogni modo, secondo gli istanti e la Procura, seppur volessero applicarsi le norme del deposito regolare, la BG Services s.r.l. non avrebbe posto in essere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del deposito, di talché la perdita della detenzione della cosa sarebbe comunque imputabile, anche tenuto conto che il Firano avrebbe scoperto l'ammancio già nel mese di ottobre 2017.

Dall'altro lato, la difesa dell'impresa debitrice ha negato tale ricostruzione, proponendo i seguenti assunti:

- i Nano non rappresentano monete, in senso legale;
- la piattaforma non è una banca;
- le attività della piattaforma non sono in alcun modo riconducibili ad uno schema analogo al deposito bancario, non avendo con questo alcun elemento in comune.

Ne deriva quindi, secondo la resistente:

- a) che il rapporto fra la piattaforma e gli utenti sarebbe tale per cui il "deposito" assume una valenza meramente accessoria e strumentale rispetto all'attività di gestione della piattaforma ed era del tutto gratuito;



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

- b) seppur si voglia parlare di deposito, questo sarebbe regolare, non sussistendo alcun elemento giuridico in forza del quale configurare un diverso rapporto;
- c) il Firano prima, la BG poi avrebbero adottato tutte le cautele e le misure ritenute opportune sotto il profilo della sicurezza informatica;
- d) ciò nonostante, a causa di vizi propri del software Nano, non riconducibili alla piattaforma (tanto che alcuna altra criptovaluta era stata oggetto di "attacchi" e di furti), sono avvenuti indebiti prelievi di Nano, in numero contenuto e artificiosamente mascherati, da parte di alcuni utenti che sono riusciti, in sintesi, a duplicare l'entità dei prelievi così da creare l'ammancio complessivo di circa 15,5 milioni di Nano di proprietà degli utenti;
- e) non è dato conoscere con esattezza la data in cui si sono verificati tali ammanchi, dal momento che la *blockchain* di Nano non lascia, a differenza delle altre criptovalute, una timestamp certa; ad ogni modo, il Firano si sarebbe reso conto degli ammanchi in data 8 febbraio 2018 e avrebbe proceduto immediatamente alla denuncia;
- f) gli ammanchi sarebbero dipesi da falle nel software sviluppato dal Nano Team che portavano al continuo crash del nodo; non era peraltro compito o onere del Firano quello di procedere alla continua verifica dei quantitativi depositati, tenendo anche conto dell'elevatissimo numero di indirizzi cui i Nano erano riferibili (con circa 50.000 utenti).

**3.1.) La CTU: risultati e conseguenze giuridiche**

Al fine di comprendere che tipo di attività svolgesse la piattaforma BitGrail e quali fossero i rapporti con gli utenti, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito, che qui di seguito si riporta per chiarezza espositiva:

*«Esaminati gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo ed in particolare gli accertamenti tecnici versati in atti ed esperite tutte le indagini necessarie:*

*Descriva il ctu il funzionamento della piattaforma exchange online gestita da BG Services s.r.l., con particolare riferimento:*

- *alle modalità di svolgimento del rapporto tra piattaforma e utente sin dal momento della registrazione di quest'ultimo su Bitgrail.com e i servizi offerti dalla piattaforma;*
- *alla conservazione e alla collocazione delle criptovalute all'interno della piattaforma;*
- *ai poteri di supervisione e controllo sulle transazioni e sulle movimentazioni delle criptovalute da parte del gestore della piattaforma e agli eventuali ulteriori poteri del gestore;*



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

Riferisca il ctu sulle circostanze dell'ammanco di Nano denunciato da Firano Francesco nel febbraio 2018, anche sull'effettiva datazione dello stesso e ne individui le cause.

Accerti infine il ctu se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza dalla piattaforma e nel caso di risposta positiva descrivendo le stesse e fornendo ogni elemento utile per la valutazione di adeguatezza della misura in considerazione della natura e dell'attività e delle caratteristiche della criptovaluta».

Il Consulente Informatico Forense, dott. Paolo Dal Checco, in contraddittorio con i CTP, ha depositato ampia relazione e spiegato in modo chiaro, preciso e dettagliato le modalità di funzionamento di BitGrail e dei controlli del gestore, i rapporti con gli utenti e come sia avvenuto l'ammanco dei Nano.

Con riferimento alle **modalità di funzionamento della piattaforma**, il CTU ha appurato che Bitgrail svolgeva due tipologie di servizi:

- a) servizio di deposito di 10 diverse criptomonete tramite un portafoglio (*wallet*) che l'utente poteva aprire e tenere attivo gratuitamente, senza commissioni per l'exchange, esclusi i costi di prelievo (per Nano non erano previsti nemmeno questi costi). Il deposito doveva servire soltanto a permettere di effettuare i diversi scambi;
- b) servizio di *trading*. (possibilità di negoziare/scambiare) le criptovalute depositate nei *wallet*.

Il **rapporto con la piattaforma** iniziava, per l'utente, con la registrazione, con la quale lo stesso otteneva l'accesso in un'area riservata (senza particolari controlli approfonditi su identità registrante) e l'assegnazione di un proprio *wallet* da ricaricare. Una volta versati i fondi (*rectius*: le criptomonete) sul *wallet*, l'utente poteva sì negoziarli autonomamente, ma sempre tramite l'intermediazione della piattaforma, che era preposta a gestire gli spostamenti (dentro e fuori l'exchange stesso); a ogni utente veniva assegnato un indirizzo di deposito per ogni tipo di criptovaluta per la quale desiderava creare un proprio *wallet*.

Il CTU precisa che i fondi trasferiti dagli utenti sull'indirizzo loro assegnato non rimanevano sullo stesso, ma venivano invece spostati, con riferimento quantomeno alle criptomonete principali (bitcoin, eth, Nano), verso un indirizzo principale di Bitgrail con uno *script* (che è, in parole semplici, un programma scritto in un particolare linguaggio di programmazione) che ogni notte raccoglieva i fondi dai singoli indirizzi per trasferirli verso di esso.

Quanto alla **conservazione e collocazione delle criptovalute all'interno della piattaforma**, esse venivano conservate in *hot wallet* (portafogli configurati sui server di produzione, cioè



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

quelli connessi a Internet e su cui erano attivi gli utenti e il portafoglio dell'*exchange*) dove queste rimanevano a disposizione dell'*exchange* che ne gestiva i prelievi o le compravendite tra criptomonete diverse. Questi portafogli erano controllati esclusivamente tramite il codice dell'*exchange* oppure da coloro che detenevano le chiavi private dei wallet (Francesco Firano e il suo socio Andrea Davoli). Gli utenti non avevano la possibilità di gestire autonomamente i loro fondi senza fare uso delle funzionalità della piattaforma perché:

- a) gli indirizzi di deposito assegnati a ciascuno erano in breve tempo svuotati per far convogliare le criptomonete verso gli indirizzi principali dell'*exchange*;
- b) gli utenti non disponevano delle chiavi private: senza autenticarsi sulla piattaforma, che doveva essere attiva e funzionante, per gli utenti era impossibile svolgere attività di trading, ma anche, semplicemente, ritirare i propri fondi (il CTU paragona la situazione a quella del correntista che non può ritirare il denaro depositato presso la propria banca se gli sportelli sono chiusi, se non funziona il portale web e se i servizi di credito/debito tramite carte non sono funzionanti).

In questo scenario, ha continuato il consulente, in cui i fondi di tutti gli utenti vengono gestiti centralizzandoli su di un unico conto, *«l'unico modo per attribuire a un utente il suo capitale è quello di valutare i dati contenuti sul database, non essendo i wallet "fisicamente" distinti. Non è però possibile in caso di ammanco, capire di quale utente fossero i fondi scomparsi, dato che i fondi di tutti gli utenti venivano raccolti su di un unico conto»*.

Il gestore dell'*exchange* aveva conoscenza delle chiavi private con le quali potevano essere spesi i fondi attestati sui vari *wallet* ma non risulta che le utilizzasse direttamente: queste venivano impiegate tramite i nodi che gestivano le varie criptomonete per attivare i vari prelievi che gli utenti man mano richiedevano oppure per convogliare i fondi che gli utenti man mano versavano sui loro indirizzi dedicati.

L'*exchange* riceveva ordini di *trading* o di prelievo da parte degli utenti e, tramite il codice con cui era sviluppato, provvedeva a informare il nodo che gestiva ogni rispettiva criptomoneta circa le transazioni che dovevano essere eseguite, indicando ad esempio per i prelievi (cioè per i trasferimenti di criptomoneta da Bitgrail ad altra piattaforma di gestione), il numero di criptomonete da trasferire e l'indirizzo di destinazione.

Per chiarezza espositiva, il CTU precisa il concetto di nodo, fondamentale per comprendere la vicenda.



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

Esso è un software Nano installato dal Firano su un computer collegato all'*exchange* Bitgrail. Il nodo conteneva le funzioni di creazione dell'*account*, blocchi, transazioni, firma etc; in sostanza il nodo è un *wallet* Nano in tutto e per tutto autosufficiente ma da solo non può fare nulla senza ricevere comandi dall'esterno, attraverso un canale chiamato RPC che viene utilizzato per impartire ordini di trasferimenti, creazione indirizzi o qualunque altri dei comandi disponibili.

Dall'esame dei meccanismi di funzionamento della piattaforma è emerso che il sig. Firano, prima quale imprenditore individuale e poi quale legale rappresentante della società, fosse l'unico responsabile della manutenzione e aggiornamento del nodo Nano.

Sempre il CTU spiega che *«Ogni volta che il nodo riceveva una richiesta di eseguire una transazione da Bitgrail, ne generava il codice, lo firmava con le chiavi private e segrete in esso memorizzate e la trasmetteva verso gli altri nodi della rete Nano, propagando così pubblicamente la transazione e "attivando" quindi la transazione così come un bonifico viene "attivato" nel momento in cui viene comunicato, come minimo, al destinatario dei fondi. Nel mondo della blockchain distribuita, il "bonifico" viene comunicato a tutti i nodi che, chi prima chi dopo, lo segnano nella loro blockchain in locale e propagano ulteriormente la notizia del trasferimento così che tutti i nodi vengono raggiunti e aggiornati. Dunque «L'*exchange* – così come il suo gestore – aveva visibilità solamente sulle transazioni che il software dell'*exchange* aveva lanciato e delle quali il sistema aveva ricevuto notifica dai nodi che gestivano le criptomonete».*

Quanto alle **cause dell'ammanco**, è stato appurato che le stesse siano derivate dalla sommatoria di più richieste inviate da Bitgrail al nodo Nano, che hanno causato doppi o multipli prelievi a fronte invece della singola richiesta impartita dagli utenti a Bitgrail.

In sostanza, il software dell'*exchange* Bitgrail non era in grado di verificare e gestire l'esito delle richieste di prelievo da parte degli utenti che venivano rigirate direttamente al nodo Nano, inviando (quando non rilevava l'effettiva fuoriuscita dei fondi) più volte richieste di prelievi di pari importo e generando così i prelievi multipli, in genere doppi.

I prelievi degli utenti venivano richiesti sull'*exchange* dagli stessi (che indicavano la cifra da prelevare e l'indirizzo su cui versarla) e da lì diventavano istruzione di trasferimento per il nodo Nano tramite un meccanismo di comunicazione asincrono e senza caratteristiche d'**idempotenza**, che è quella proprietà dei sistemi informatici di eseguire una volta sola un comando seppur impartito più volte, anche se identico e in rapida successione.



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

Va rilevato che le circostanze sopra descritte sono pacifiche tra le parti.

È emerso dunque che il rapporto tra piattaforma e utente fosse regolato da una serie di condizioni di utilizzo (*terms of use*) che prevedevano la fornitura, da parte di BitGrail, di vari servizi, essenzialmente finalizzati alla negoziazione di criptovalute le quali, giocoforza, dovevano essere depositate sulla piattaforma.

L'istituto del deposito rientra dunque nella fattispecie in esame.

Sul punto, la difesa dell'impresa debitrice ha sostenuto che, se di deposito deve parlarsi, questo debba certamente configurarsi come regolare.

Secondo la tesi della resistente la natura fungibile del bene non è di per sé sufficiente a integrare la fattispecie del deposito irregolare, dovendosi prevedere in via espressa o per *facta concludentia* la possibilità di servirsi delle cose depositate, circostanza che nel caso di specie non si sarebbe verificata: infatti gli spostamenti operati da BG sui fondi depositati dagli utenti dagli indirizzi personali agli indirizzi centralizzati dell'*exchange*, non integrerebbero quel "potere di disposizione" verso i terzi (inteso come trasferimento della titolarità del diritto) ma costituirebbero dei meri spostamenti ad uso interno, rientranti nella discrezionalità circa le modalità di custodia delle criptovalute depositate.

Né rileverebbe il fatto che BG avesse potere di bloccare la piattaforma, dal momento che il potere di intervento non muta natura del deposito, posto che la gestione della piattaforma e la determinazione delle regole di accesso era e non poteva che essere della BG (in analogia con quanto accade nella fattispecie del deposito titoli presso una banca: la natura certamente regolare non sarebbe in alcun modo esclusa dal potere della banca di regolare l'accesso e più in generale disciplinarne e organizzarne l'utilizzo da parte degli utenti).

Ancora, la facoltà di servirsi dei beni depositati che caratterizza il deposito irregolare, sarebbe cosa ben diversa dalla facoltà di regolare l'uso dei locali "virtuali" (*id est* della piattaforma Bitgrail), e quindi a nulla potrebbe rilevare neppure che talora vi siano state sospensioni all'operatività ovvero operazioni funzionali unicamente alla custodia (benché la BG non assumesse obblighi specifici in tale senso). Non solo, secondo l'impresa debitrice non avrebbero rilevanza - ai fini della qualificazione giuridica - neppure le modalità di gestione, che attengono all'esecuzione del rapporto e non anche alla ricostruzione della fattispecie.

Da tali assunti deriverebbe, dunque, l'esenzione da responsabilità di BG Services per la perdita di Nano, in quanto non sussisterebbero gli elementi contrattuali e fattuali del deposito



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

irregolare, con conseguente insussistenza sia del presupposto soggettivo che di quello oggettivo, non essendovi alcun obbligo restitutorio della criptomoneta "persa".

Il Firano inoltre avrebbe adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli scambi sulla piattaforma, e comunque tempestivamente informato l'Autorità Giudiziaria del furto della criptomoneta.

La tesi, pur ampiamente argomentata, non può essere accolta.

Deve ritenersi, in primo luogo, che la criptovaluta, in questo caso del tipo Nano - XRB, sia bene fungibile.

Essa è infatti, da un lato, un'unità monetaria simile ad una valuta che tuttavia non è qualificata come moneta legale (a questa tesi aderisce il legislatore nazionale), ma si tratta anche di un bene, oggetto di trasferimenti e transazioni.

La criptovaluta è sia consumabile in ragione del suo uso (quando viene speso) sia fungibile perché tutti i Nano sono della stessa natura e della stessa qualità, in quanto appartenenti al medesimo protocollo informatico, e sono soggetti alla medesima *ratio* di altri beni che permettono di effettuare pagamenti (naturalmente, sulla base di un accordo tra gli utilizzatori).

Nel caso di specie, dalla descrizione delle modalità di funzionamento della piattaforma si evince chiaramente che BG Services s.r.l. aveva il controllo sui fondi depositati e la facoltà di servirsi delle valute depositate dagli utenti.

Nello specifico, movimentava le valute dagli indirizzi di destinazione degli utenti agli indirizzi "generali" della piattaforma e utilizzava tali valute così accentrate per dare esecuzione alle svariate richieste di prelievo provenienti dai diversi utenti (cfr. pag. 12 CTU).

Nelle sue conclusioni, il CTU ribadisce che *«La criptomoneta veniva conservata in modalità "hot wallet" (a caldo, su PC connessi e attivi) nei nodi configurati all'interno dell'infrastruttura BitGrail. L'unico in grado di movimentare e disporre di tali fondi è il gestore dell'exchange, che possedeva e possiede le chiavi private dell'indirizzo "representative" [cioè quello di interfaccia con gli utenti] così come anche delle decine di migliaia di indirizzi di deposito dei singoli utenti sui quali gli utenti versavano i loro fondi e dai quali venivano prelevati per convogliarli tutti, periodicamente, sull'indirizzo principale».*

È emerso poi in sede di operazioni di CTU che i prelievi "fraudolenti" siano iniziati alcuni mesi prima della denuncia del febbraio 2018, già nel 2017 (pag. 29 CTU).



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

Il consulente ha anche appurato che il Firano si era accorto dell'ammancio sin dal mese di luglio 2017, in occasione di importanti "doppi prelievi" avvenuti a metà di luglio 2017, tant'è che aveva descritto il problema in una chat di gruppo Telegram allegata al report investigativo Nano, prodotto dal Pubblico Ministero e acquisito ai documenti allegati alla CTU.

In data 12.12.2017, poi, è stata disposta dal gestore la movimentazione di fondi all'esterno dell'exchange, con trasferimento dei fondi dall'indirizzo *representative* BitGrail1 al BitGrail2, in corrispondenza del cambio d'infrastruttura verso la nuova piattaforma: «in tale data, 13 milioni di XRB sono stati spostati "a mano", senza utilizzare le funzioni dell'exchange, che non hanno quindi tracciato il movimento nel database. Da tale data, l'indirizzo BitGrail 1 è diventato un "cold wallet", al fine di mantenervi alcuni milioni di Nano da escludere dall'operatività dell'Exchange che invece continuava a operare utilizzando come "hot wallet" l'account BitGrail 2. Il fine di questa operazione è mantenere "al sicuro" e offline, fuori dalla rete, un conto (Bitgrail 1) e utilizzare invece per l'operatività quotidiana il secondo conto (Bitgrail 2) così come previsto dalle best practices» (pag. 66 CTU).

Quanto poi alla sottrazione delle criptovalute, «L'ammancio denunciato da Firano a febbraio 2018 – che è risultato in realtà coinvolgere un periodo che va dal maggio 2017 al dicembre 2017 con qualche fuoriuscita anche a gennaio 2018 – è stato causato da prelievi multipli ("double withdraws") che si verificano in circostanze non provate chiaramente».

Secondo il sig. Firano tali prelievi occorre in occasioni di malfunzionamento del nodo (crash) della cui dinamica tuttavia non si ha certezza.

Il CTU al contrario ha rilevato che i prelievi multipli potevano verificarsi anche tramite altre modalità, o anche situazioni nelle quali il nodo si comportava diversamente da come doveva, ad esempio per sovraccarico, ma tali evenienze rimangono nell'ambito delle ipotesi non verificabili, stante l'assenza del codice sorgente della piattaforma Bitgrail dell'epoca.

Ha comunque affermato il CTU che «Sicuramente l'analisi delle transazioni aventi lo stesso TXID (cioè provenienti dallo stesso utente) presenti in modo massivo a luglio 2017 nella tabella "withdraws" indica come i doppi prelievi erano quasi sempre legati a tentativi multipli di prelievo molto ravvicinato e della stessa cifra, così come rilevato da Firano già a luglio 2017, così come riportato nella chat Telegram attiva con il team di sviluppo Nano all'interno della quale Firano era entrato a dicembre 2016 per uscirne a dicembre 2017».

Prelievo multiplo, secondo la ricostruzione della consulenza, significa che sono stati eseguiti due o più prelievi di pari importo da un medesimo conto intestato a Bitgrail.



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

In altre parole le richieste di prelievo da parte degli utenti Bitgrail comportavano una sorta di “bonifico” dal conto unico generale Bitgrail al conto indicato dall’utente; alcuni utenti tuttavia sono riusciti a ottenere più bonifici pur non avendo a disposizione la cifra di criptomoneta effettivamente prelevata.

In pratica, il meccanismo era che l’utente inviava l’ordine di prelievo, che Bitgrail trasmetteva al nodo Nano, che a sua volta lo processava ed eseguiva.

La ragione per cui la rete Nano ha potuto eseguire le transazioni Bitgrail richieste in modo multiplo (ossia quelle non autorizzate oltre la prima, effettivamente autorizzata) **deriva dal fatto che Bitgrail conservava tutta la criptovaluta Nano in un unico portafoglio con un saldo sufficiente a soddisfare qualsiasi richiesta di prelievo.**

Inoltre, cosa più importante – ha chiaramente spiegato il CTU - «*l’hash (cioè la firma, una sorta di “Codice CRO” come nei bonifici) di ognuna delle singole transazioni componenti le transazioni multiple era diverso, nonostante Bitgrail richiedesse al nodo un prelievo più volte “convinto” che si trattasse sempre dello stesso prelievo. E in effetti agli occhi del nodo le transazioni sono state elaborate come transazioni diverse, mentre per Bitgrail le transazioni di prelievo effettivamente uscite erano singole, con un unico valore hash e un’unica entry nel database withdraws, che teneva traccia punto di ogni singola richiesta di prelievo ufficiale, andata poi a buon fine o meno. Dunque, occorre precisare che il prelievo multiplo è da intendersi come una forma abbreviata di “multiple richieste di prelievo da parte di Bitgrail” e non di uscita multiple da parte del nodo, che per ogni richiesta faceva uscire i fondi una volta sola, quindi non è la rete Nano che disponeva uscite in maniera multipla ma l’exchange Bitgrail che richiedeva più volte al nodo di fare uscire dei fondi che in realtà erano già usciti alla prima richiesta. L’ammanco denunciato da Firano a febbraio è stato, quindi, causato da una richiesta di invio generata più volte da Bitgrail a fronte di un’unica richiesta da parte dell’utente. Al nodo Nano tali richieste sono pervenute come richieste differenti tra loro altrimenti, se fossero state idempotenti come descritto, il nodo Nano le avrebbe scartate evitando il problema che si è verificato».*

Alla luce di tali circostanze, deve affermarsi la natura irregolare del deposito, in quanto BG Services s.r.l. aveva facoltà di disporre della cosa depositata ex art. 1782 c.c., e ne acquisiva conseguentemente la proprietà non sussistendo apposita clausola derogatoria sul punto (cfr.; Cass. 23 agosto 2011, n. 17512: “In caso di deposito irregolare di beni fungibili, che non siano stati individuati al momento della consegna, essi entrano nella disponibilità del depositario, che acquista il



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che al negozio sia stata apposta apposita clausola derogatoria"; Cass. 22 marzo 2013, n. 7262: "in caso di deposito irregolare di beni fungibili, come il denaro, che non siano stati individuati al momento della consegna, essi entrano nella disponibilità del depositario, che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità; e ciò, salvo che al negozio sia stata apposta un'apposita clausola derogatoria").

E, in effetti, dalla CTU si ricava che:

- affinché gli utenti potessero prelevare i fondi precedentemente depositati, era necessaria e indispensabile l'intermediazione dell'*exchange*, dato che il meccanismo di prelievo era fornito proprio dai servizi attivi per gli utenti di Bitgrail, non potevano operare in autonomia indipendentemente dalla piattaforma (come invece avrebbero potuto fare se avessero avuto a disposizione le loro chiavi private);
- i fondi depositati dagli utenti negli *hot wallet* venivano prelevati e convogliati tutti, periodicamente, sull'indirizzo principale;
- addirittura BitGrail in data 12.12.2017 ha operato il trasferimento "in massa", per motivi di sicurezza, delle criptovalute da BitGrail1 a BitGrail2, con conseguente creazione di un conto "off line", precluso all'accesso e alla disponibilità degli utenti;
- i prelievi multipli erano stati conseguenza della richiesta multipla da parte di Bitgrail al nodo Nano, che non aveva visione sulla reale contabilità dell'*exchange*, in quanto quest'ultimo ha semplicemente eseguito le richieste pervenute da Bitgrail (che erano multiple, nonostante che all'*exchange* risultassero uniche);
- in pratica, il controllo sulla disponibilità dei fondi era in capo a Bitgrail dal momento che, poiché la criptovaluta usciva dall'unico conto di Bitgrail, anche se l'utente non avesse avuto adeguato saldo, in caso di richiesta di transazione da parte di Bitgrail al nodo Nano, quest'ultimo non conosceva la composizione interna delle disponibilità di criptovaluta dei singoli utenti, e dunque non aveva modo di effettuare alcuna verifica su tale consistenza.

L'ammanco si è verificato proprio perché gli utenti che hanno sottratto i capitali di Nano avevano scoperto che, richiedendo un prelievo in particolari momenti, si aveva buona probabilità di ottenere due prelievi identici, uno contabilizzato e "ufficiale", l'altro che invece



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

veniva lanciato per la seconda volta ma rimaneva non contabilizzato nell'*exchange* mentre invece era regolarmente iscritto all'interno della blockchain nel nodo Nano affiancato all'*exchange*.

Gli utenti, in sostanza, richiedevano un prelievo di una certa somma di criptovaluta e ne ricevevano il doppio o addirittura il multiplo e ciò perché, per come era configurato il sistema *exchange* e per la struttura stessa della criptomoneta, le transazioni doppie, e cioè i c.d. prelievi multipli, erano emessi dal nodo Nano senza che l'*exchange* ne avesse tracciato l'esecuzione, di talché sulla piattaforma e nella "contabilità" dell'*exchange* stessa queste operazioni di prelievo risultavano come non avvenute.

In altre parole, è uscito un certo numero di XRB dalla piattaforma in modo fraudolento, cioè, senza che le transazioni venissero storicizzate nel database dell'*exchange*.

Ritiene il Tribunale che le conclusioni a cui è giunto il CTU siano suffragate da idonee e approfondite motivazioni, scevre da vizi logici.

Va rilevato che la consulenza si è svolta nel pieno contraddittorio tra le parti – tanto che al CTU è stata concessa una proroga dopo che il consulente dell'impresa debitrice ha chiesto di poter discutere in un nuovo incontro degli elementi emersi dopo l'ultimo incontro peritale e dopo la consegna della bozza del CTU e delle risposte dei CTP. In seguito il CTU ha sottoposto ai CTP una nuova bozza e le parti hanno fatto pervenire le proprie osservazioni, e il consulente ha predisposto la stesura finale della relazione, tenendo conto di tutte le osservazioni – con ampie ed articolate argomentazioni, fondate sulla descrizione analitica delle indagini svolte nel pieno contraddittorio, immuni da vizi logici.

Il Tribunale ritiene del tutto infondata l'eccezione di nullità della perizia avanzata dalla difesa dell'impresa debitrice, sostenendo che il CTU avrebbe dovuto, a mente dell'art. 195 c.p.c., limitarsi a depositare la bozza, allegando le osservazioni e una sintetica valutazione.

Osserva al riguardo il Collegio che a fronte del consistente numero di osservazioni avanzate dai CTP e della loro complessità – ciò che nitidamente emerge dall'esame delle relazioni dei CTP allegate dal CTU – la scelta effettuata dal consulente di una ristesura finale dell'elaborato peritale in modo che risultassero in essa integrate le osservazioni dei consulenti, al contempo fornendo risposta alle osservazioni medesime – è scelta da apprezzare e condividere atteso che è stata efficacemente adottata al fine di rendere alle parti



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

e al Tribunale una relazione organica, completa e dotata dell'imprescindibile chiarezza espositiva, nulla togliendo al contraddittorio.

Devono essere quindi respinte le richieste di chiarimenti ed integrazione della CTU formulate a verbale di udienza in data 11.12.2018 dalla difesa del convenuto, considerato che le contestazioni che le supportano non intaccano l'impianto ricostruttivo della consulenza, che ha ampiamente tenuto conto delle difese del convenuto.

Invero, tali richieste riguardano aspetti che non influiscono sulle circostanze rilevanti ai fini della decisione, e cioè valutazioni del CTU sulla condotta negligente e sulla mancanza di adeguati controlli del nodo Nano e della predisposizione di un adeguato sistema di sicurezza che prevenisse possibili crash del sistema da parte del Firano.

Tuttavia, ai fini delle valutazioni che il tribunale deve effettuare in questa sede (superamento delle soglie dimensionali e accertamento dello stato di insolvenza) ciò che conta è il dato oggettivo dell'ammacco, collegato alla natura irregolare del deposito, per la quale non rileva l'eventuale mancanza di diligenza del depositario.

Dalla consulenza, in definitiva, risulta che il rapporto tra piattaforma e consulenza avesse natura mista, di deposito e *trading* (non potendoci essere commercio in difetto del correlato deposito per tutte le caratteristiche di funzionamento del commercio di criptovaluta e della piattaforma descritte analiticamente dal CTU).

Proprio in ragione della loro fungibilità, una volta che le criptovalute degli utenti erano convogliate sull'indirizzo principale di BitGrail, le valute (ovviamente divise per specie) non recavano elementi distintivi circa la loro appartenenza ai singoli utenti, dando così luogo ad un deposito irregolare, cui consegue lo specifico obbligo per il depositario di mantenere sempre a disposizione dei depositanti la quantità integrale, con un coefficiente di cassa del 100%.

Si osservi che lo spostamento in un unico indirizzo dell'*exchange* assolve per le criptomonete alla medesima funzione economica di ogni deposito irregolare, ossia alla maggiore efficienza nel custodire insieme i beni di diversi depositari, per i quali è irrilevante l'identità della singola criptomoneta, purché sia sempre a loro disposizione la quantità, *rectius* il valore, di loro titolarità.



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

Dalla configurazione del rapporto tra piattaforma e utente, con riferimento al deposito di criptovaluta, come deposito irregolare, ne deriva l'acquisto della proprietà in capo alla BG delle res fungibili e l'insorgenza dell'obbligo restitutorio del *tantundem eiusdem generis*.

Come riconosciuto dalla stessa resistente, a causa dell'ammanco di criptovaluta verificatosi a partire dal 2017, la restituzione non è possibile.

#### 5) *Requisiti dimensionali e stato di insolvenza*

Quanto alla sussistenza dei requisiti dimensionali, il decreto correttivo entrato in vigore il 1/1/08 ha risolto il problema interpretativo dell'individuazione della parte sulla quale gravava l'onere di dare la prova delle dimensioni dell'impresa, in particolare se tale onere gravasse sul creditore istante o sul debitore, stabilendo espressamente che spetta al fallendo dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti.

Nel caso di specie la resistente ha asserito che la società sarebbe stata operativa solo per pochissimi giorni, e che dunque giocoforza non sarebbero superate le soglie di cui all'art. 1, comma 2, L.F., come si evince anche dal bilancio depositato (doc. 47 fascicolo debitore).

Tale ricostruzione è tuttavia smentita dai dati fattuali.

Quanto all'attivo patrimoniale, deve rilevarsi come alla seconda relazione preliminare sull'attività di sequestro dell'Avv. Tommaso Ariani, curatore speciale e custode del patrimonio di BG Services del 22.5.2018, sia allegata relazione tecnica del Dott. Paolo Dal Checco, nella quale a ogni quantità di criptovaluta sequestrata viene associato un controvalore in euro sulla base delle quotazioni correnti, per cui risulta che solamente i BitCoin (2344,98614792 BTC) e i Nano (4.001.097,979,11 XRB) sequestrati avrebbero un controvalore rispettivamente di circa 16 milioni di euro e di circa 20 milioni di euro.

Dunque, pur nella consapevolezza della possibile oscillazione di tali valori, legati alle quotazioni delle criptomonete, deve ragionevolmente ritenersi che tali poste, che fanno parte del patrimonio della debitrice (pur non inserite nelle attività della situazione patrimoniale prodotta dalla società) facciano superare la soglia di € 300.000,00 dell'attivo.

Con riferimento poi alla soglia dell'ammontare dei debiti, gli stessi superano gli € 500.000,00, visto l'ammanco di criptovalute – che, come detto sono di proprietà di BitGrail, stante la sussistenza della fattispecie del deposito irregolare – sottratte all'*exchange* con il sistema dei "prelievi multipli", per circa 11,5 milioni di Nano (di cui 10 milioni solo nei mesi da luglio 2017 a ottobre 2017), corrispondenti a circa 9,7 milioni di euro.



## Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

È dunque superata anche la soglia di procedibilità ex art. 15, ult. comma, L.F.

Quanto allo stato di insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent. n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).

Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere "più in grado" di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso; l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera "regolare", ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.

Nel caso di specie è palese lo stato di decozione dell'impresa, posto che la stessa non è più in grado di restituire agli utenti, a seguito della sottrazione di Nano sulla piattaforma, altrettante criptovalute della stessa specie e quantità di quelle depositate dagli utenti stessi.

Deve dunque procedersi alla dichiarazione di fallimento.

Come curatore fallimentare si nominano, congiuntamente, considerati i presumibili profili di complessità nella gestione della procedura, il dott. Giampiero Castaldi e l'avv. Tommaso Ariani.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 1, 5, 6 e 16 del R.D. 16/03/1942 n. 267

**dichiara**

il fallimento di BG SERVICES – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (già BITGRAIL S.R.L.), con sede in Signa (FI), Via Roma n. 325, n. REA FI – 656632, C.F./P.IVA 06791600486 e, per l'effetto,

**nomina**

giudice delegato il dott. Cristian Soscia e curatori il dott. Giampiero Castaldi e l'avv. Tommaso Ariani i quali faranno pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione;



Sent. n. 18/2019 pubbl. il 21/01/2019

*ordina*

alla fallita di depositare in cancelleria entro 3 giorni i bilanci e le scritture contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove non ancora eseguito;

*assegna*

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine fino a 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione al curatore delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 93 come modificato dal D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012

*stabilisce*

che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato nella adunanza del **21 maggio 2019, ore 9,00**

*autorizza*

la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

*dispone*

la pubblicazione e annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2018

**IL RELATORE ED ESTENSORE**

Cristian Soccia

**LA PRESIDENTE**

Silvia Governatori

